

Per la procura basta la firma non autenticata (escluse le trascrizioni)

Il procedimento

Necessari gli estremi del documento di identità della persona delegata

Il decreto legislativo correttivo della riforma chiarisce alcuni passaggi della procedura di mediazione, a partire dalla forma della procura per la partecipazione agli incontri, che ancora divide la giurisprudenza di merito.

Viene inserito un nuovo comma 4-bis all'articolo 8 del decreto legislativo 28/2010, che chiarisce che la delega per la partecipazione all'incontro (ammessa per «giustificati motivi», come prevede il comma 4) deve essere conferita «con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante». Ciò fatti salvi gli atti e i contratti soggetti a trascrizione (previsti dall'articolo 2643 del Codice civile), in quanto in tali ipotesi «il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». In ogni caso, è il delegato che deve curare «la presentazione e la consegna della delega (...) unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura».

Il correttivo modifica poi l'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010, introducendo il comma 4-bis, che chiarisce che, nei casi in cui la mediazione si conclude senza la conciliazione, «la domanda giudiziale

deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza (...) decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo». Viene così sostanzialmente ripristinata una disposizione soppressa dalla riforma (in origine era contenuta in origine al comma 6 dell'articolo 5), che va letta combinata con la norma (articolo 8, comma 2) che disciplina gli effetti interruttivi (sulla prescrizione) e impeditivi (della decadenza) della domanda di mediazione.

Si precisa inoltre che la condizione di procedibilità riguarda la «domanda introduttiva del giudizio» (articolo 5, comma 2). La modifica che si pone nel solco indicato in via ermeneutica dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 3452/2024).

Viene poi chiarito che «il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila euro» (articolo 17, comma 2). In sostanza, si ribadisce che all'accordo (allegato al verbale) si applica l'esenzione, considerato che è l'accordo di conciliazione che esprime la capacità contributiva da tassare.

Infine, si prevede che con decreto del ministro della Giustizia di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il ministro delle Imprese e del made in Italy, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del correttivo, sono stabiliti termini e i requisiti per l'accesso a un corso integrativo di formazione per i mediatori che si sono formati con i percorsi stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del ministro della Giustizia 150 del 2023.